

## ISTRUZIONE OPERATIVA

Titolo : **ESCLUDIBILITÀ SETTORE EA 28 /35**

NO. : **IO 03**

2	01.04.2010		
1	31.10.2006		
0	27.10.2005		
<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Emessa da RQ</i>	<i>Approvata da RT</i>

## INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2	ESTRATTO RT 05 REV 7 PER SETTORE EA28.....	3
2.1	7.3 “Progettazione” .....	3
2.2	7.5.2 “Validazione dei processi” .....	5
2.3	7.5.4 “Proprietà del cliente” .....	5
2.4	7.5.5 “Conservazione dei prodotti” .....	5
2.5	7.6 “Dispositivi di monitoraggio e misurazione” .....	5
3	INTERPRETAZIONE E.L.T.I. DIVISIONE CERTIFICAZIONE ESCLUSIONI SETTORE EA28 .....	5
3.1	7.3 “Progettazione” .....	6
3.2	7.5.2 “Validazione dei processi” .....	6
3.3	7.5.4 “Proprietà del cliente” .....	6
3.4	7.5.5 “Conservazione dei prodotti” .....	6
3.5	7.6 “Dispositivi di monitoraggio e misurazione” .....	6
4	INTERPRETAZIONE E.L.T.I. DIVISIONE CERTIFICAZIONE ESCLUSIONI SETTORE EA35 .....	6
4.1	7.3 “Progettazione” .....	7
4.2	7.5.2 “Validazione dei processi” .....	7
4.3	7.5.4 “Proprietà del cliente” .....	7
4.4	7.5.5 “Conservazione dei prodotti” .....	7
4.5	7.6 “Dispositivi di monitoraggio e misurazione” .....	7

## **1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Scopo della presente istruzione operativa è quella di fornire, definire e rispondere a tutti i requisiti relativi all'escudibilità o meno dei punti 7.3, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5., 7.6 della norma UNI EN ISO 9001:2008 nei sistemi di gestione per la qualità nei settori EA28 e EA35 di ELTI Divisione Certificazione in accordo alle disposizioni Sincert..

Tale Istruzione operativa è applicabile a tutte le verifiche ispettive effettuate da ELTI Divisione Certificazione.

## **2 ESTRATTO RT 05 REV 7 PER SETTORE EA28**

### **2.1 7.3 “Progettazione”**

Come riferimento normativo nelle verifiche ispettive, va tenuto conto del seguente estratto dall'RT 05 rev 07 Sincert che definisce alcune linee guida.

L'impresa va certificata con riferimento al processo di progettazione quando è responsabile del progetto dell'opera realizzata, sia che lo esegua direttamente, sia che ne controlli l'esecuzione esterna, o comunque non lo riceva dal committente. In entrambi i casi l'impresa mantiene la responsabilità delle attività di coordinamento e controllo della progettazione, da condursi con personale di adeguata professionalità.

Nei casi in cui l'impresa non sia effettivamente responsabile della progettazione delle opere realizzate, questa situazione deve trovare chiaro riscontro nello scopo di certificazione, scopo che, senza fare alcun riferimento al termine “progettazione”, riporterà unicamente termini quali “fabbricazione, costruzione, installazione, ecc..”.

Quando invece la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del committente e/o utente finale, non può essere esclusa dall'impresa, il termine “progettazione” deve essere esplicitamente riportato nello scopo del certificato e l'impresa va valutata anche con riferimento alle sue capacità progettuali.

Nel caso di imprese di piccole e piccolissime dimensioni che affidano le attività di progettazione all'esterno (outsourcing), anche senza disporre di un “ufficio tecnico” specificatamente competente, si richiede che l'odc verifichi che l'impresa stessa disponga di una funzione interna avente capacità di assicurare almeno le seguenti attività:

- attenta valutazione con conseguente qualificazione, del soggetto affidatario (per es. attraverso referenze di progetti simili già svolti con soddisfazione dell'organizzazione stessa e/o di altri committenti, certificazione del sqq del progettista, ecc.);
- definizione contrattuale (tramite contratto o incarico) con il soggetto affidatario di ogni aspetto delle attività progettuali affidate, nel modo più completo e chiaro possibile, evitando quindi ogni ambiguità o insufficiente definizione di responsabilità e compiti;
- esistenza di un documento di pianificazione delle attività progettuali;
- definizione delle responsabilità e delle modalità di esecuzione, relative a:

- verifica della progettazione: verifiche tecniche normalmente di competenza del solo soggetto affidatario (progettista);
- riesame della progettazione: attività da effettuare congiuntamente tra impresa e soggetto affidatario, con particolare riferimento alla fattibilità dell'opera, definizione degli aspetti di interfaccia e definizione dei requisiti di acquisto di materiali, impianti, lavorazioni, ecc.;
- validazione della progettazione eseguita anche sul prodotto (opera) per valutare la capacità della progettazione di rispettare i requisiti iniziali (vedi anche successivo punto 7.3.6).

Si precisa che la “progettazione operativa di cantiere”, essendo sistematicamente presente nelle attività delle imprese di costruzione, non deve essere richiamata specificatamente nello scopo del certificato.

Rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa deve essere opportunamente e sistematicamente verificata dagli ispettori degli odc, inclusa la verifica della competenza professionale dei soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto.

A titolo di ricapitolazione e migliore chiarimento di quanto precede, si commentano i seguenti casi pratici:

- l'organizzazione non effettua nessuna attività di progettazione: in tal caso verrà escluso punto 7.3 della norma e lo scopo di certificazione dovrà riportare il solo termine “costruzione” e la eventuale dicitura aggiuntiva “su specifica del cliente”, ove opportuno.
- l'organizzazione effettua solo limitate attività di progettazione, in nessun modo riconducibili alla progettazione dell'opera o dell'intervento (esempio: progettazione di piccole varianti in cantiere, verifiche progettuali puntuali, ecc.): in tal caso lo scopo di certificazione conterrà ancora il solo termine “costruzione” e la eventuale dicitura aggiuntiva “su specifica del cliente”, ma non potrà essere escluso il punto 7.3, di fatto applicato.
- l'organizzazione ha predisposto il proprio SGQ per la progettazione dell'opera o dell'intervento, in conformità al punto 7.3 della norma, ma non esistono evidenze di applicazione di tale attività: anche in questo caso, lo scopo di certificazione riporterà il solo termine “costruzione” e la eventuale dicitura aggiuntiva “su specifica del cliente”. l'odc dovrà, tuttavia, impegnarsi, nei riguardi della organizzazione, ad effettuare una verifica supplementare sulle sole attività di progettazione, non appena possibile, vale a dire non appena l'organizzazione si trovi in condizione di aver sviluppato una commessa implicante sostanziali attività di progettazione o parte di essa. in caso di esito positivo di tali valutazioni, l'odc dovrà provvedere ad adeguare lo scopo di certificazione, con l'inserimento del termine “progettazione” relativamente alla/e tipologia/e di opere applicabili.
- l'organizzazione svolge attività di progettazione dell'opera o dell'intervento ed ha predisposto un sistema gestionale conforme: il certificato dovrà ovviamente riportare entrambi i termini “progettazione e costruzione”.

Si sottolinea che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza in organico di un numero minimo di personale tecnico.

In casi particolari, E.L.T.I. Divisione Certificazione può limitare l'uso del termine “progettazione” solo ad alcune tipologie di opere/processi inclusi nello scopo di certificazione.

## **2.2 7.5.2 “Validazione dei processi”**

Si fornisce, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, un’indicazione di processi che si ritiene debbano essere sottoposti a validazione:

- produzione di calcestruzzo in cantiere;
- realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche;
- impermeabilizzazioni;
- applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature);
- realizzazioni di giunti in cavi elettrici.

## **2.3 7.5.4 “Proprietà del cliente”**

Si ricorda agli OdC che le imprese dovranno essere sensibilizzate in relazione al fatto che questo punto della Norma risulta difficilmente escludibile (a partire dai disegni e documenti vari di proprietà del committente fino alla proprietà del terreno edificabile e dell’opera stessa).

## **2.4 7.5.5 “Conservazione dei prodotti”**

Anche su questo requisito di Norma, si ritiene che gli OdC debbano sensibilizzare maggiormente le Organizzazioni, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle procedure di conservazione di materiali, componenti, parti di impianto, ecc..., in cantiere.

## **2.5 7.6 “Dispositivi di monitoraggio e misurazione”**

Si evidenzia il concetto che le apparecchiature normalmente utilizzate nei cantieri, necessitano di un grado di incertezza estesa (26) compatibile con le misure che debbono essere eseguite (normalmente il millimetro, per le misure di lunghezza).

In effetti, alcune di queste apparecchiature non necessitano di vere e proprie tarature (es. filo a piombo, livella per piani orizzontali, squadra, riga), ovvero sono auto-taranti, purché siano effettuati, durante l’uso, i consueti necessari controlli.

Per quanto riguarda apparecchiature quali: metri, nastri e bindelle metriche, è sufficiente verificare che lo strumento sia provvisto della relativa marcatura CE indicante la conformità alla Direttiva applicabile e che la relativa accuratezza sia adeguata alle esigenze di misurazione.

Gli OdC dovrebbero soprattutto sensibilizzare le imprese sulla necessità di migliorare le modalità di conservazione e di uso di tali strumenti, predisponendo inoltre le verifiche necessarie per assicurare che il loro uso venga fatto solo ed esclusivamente in condizioni corrette di utilizzabilità degli stessi.

Le apparecchiature di misura di maggiore complessità (es. teodoliti) devono, ove possibile, assicurare la riferibilità ai campioni nazionali riconosciuti, nonché a tutti gli altri requisiti di cui alla Norma ISO 10012:2003 o essere verificate tramite altri metodi (es. metodi topografici di triangolazione, poligonale, doppia battuta, ecc..). Ove non siano disponibili certificati di conformità metrologica di parte terza, è possibile fare riferimento a dichiarazioni di conformità rilasciate dal costruttore, ferma restando la necessità di verifica periodica secondo apposite procedure interne.

In generale, gli OdC devono sensibilizzare le imprese sulla opportunità di acquisire ed applicare i concetti e procedimenti di conferma metrologica.

## **3 INTERPRETAZIONE E.L.T.I. DIVISIONE CERTIFICAZIONE ESCLUSIONI SETTORE EA28**



### **3.1 7.3 “Progettazione”**

Per E.L.T.I. Divisione Certificazione il requisito 7.3 risulta nella pratica difficilmente escludibile solo il caso di progettazione totalmente fornita dal committente, comprese le varianti intervenute; in questo caso il manuale può riportare l’esclusione esplicita della progettazione.

In tutti gli altri casi il manuale dovrà riportare sempre il requisito 7.3 come applicabile con la descrizione dell’attività anche se limitatamente alle attività svolte dall’impresa.

Per E.L.T.I. Divisione Certificazione, lo scopo di certificazione potrà riportare il termine progettazione solo nel caso di responsabilità diretta dell’impresa nei confronti del committente e dove effettivamente verificabile (attività svolta sotto il Sistema di Gestione per la Qualità).

Nel caso non sia possibile verificare l’applicazione è necessario prevedere una verifica straordinaria della stessa appena possibile evitando di inserirla nello scopo di certificazione.

Nel caso di progettazione con applicazione parziale (es varianti in cantiere) lo scopo di certificazione non riporterà il termine progettazione ma il requisito non può essere escluso dall’azienda e quindi il manuale dovrà riportarne l’applicazione parziale.

Nel corso delle verifiche è necessario formalizzare una NC minore sul manuale la dove non evidenziato già in sede di analisi documentale o precedente verifica.

### **3.2 7.5.2 “Validazione dei processi”**

E.L.T.I. Divisione Certificazione considera i processi sottoposti a validazione elencati nel RT 05 Rev. 7 quelli effettivamente rilevabili presso le Organizzazioni.

Il valutatore incaricato della verifica deve riportare sulla lista di riscontro il riferimento al processo/i sottoposti a validazione indicando i riferimenti alle istruzioni, risorse e attrezzature/strumenti usati.

### **3.3 7.5.4 “Proprietà del cliente”**

Il valutatore incaricato della verifica deve riportare sulla lista di riscontro il riferimento alla proprietà del cliente (a partire dai disegni e documenti vari di proprietà del committente fino alla proprietà del terreno edificabile e dell’opera stessa), poiché tale requisito viene considerato difficilmente escludibile.

### **3.4 7.5.5 “Conservazione dei prodotti”**

Il valutatore incaricato della verifica deve riportare sulla lista di riscontro le modalità di conservazione dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle procedure di conservazione di materiali, componenti, parti di impianto, ecc..., in cantiere.

### **3.5 7.6 “Dispositivi di monitoraggio e misurazione”**

Tale requisito nel settore edile viene considerato sempre applicabile.

## **4 INTERPRETAZIONE E.L.T.I. DIVISIONE CERTIFICAZIONE ESCLUSIONI SETTORE EA35**

I clienti del settore EA35 maggiormente trattati sono:

- società di pulizie (A)



- amministratori di condominio, commercialisti (B)
- società di controllo, verifica , ecc.. di misuratori fiscali o simili(C)
- servizi di gestione vari che prevedono lo sviluppo/ progettazione non standard consulenza,ecc...) (D)

#### **4.1 7.3 “Progettazione”**

Per E.L.T.I. Divisione Certificazione il requisito 7.3 nelle attività A, B, C può non essere applicabile ( a discrezione dell’ Auditor) mentre nelle attività D la progettazione è applicabile

#### **4.2 7.5.2 “Validazione dei processi”**

E.L.T.I. Divisione Certificazione considera nelle attività A, B, C, D in linea di principio non applicabile.

#### **4.3 7.5.4 “Proprietà del cliente”**

E.L.T.I. Divisione Certificazione considera la proprietà del cliente nelle attività:

- A) applicabile: edifici civili o industriali su cui si interviene comprensivi di tutti gli oggetti
- B) applicabile: documenti e informazioni che vengono forniti/resi dal clienti
- C) applicabile: misuratori fiscali o simili
- D) applicabile: documenti e informazioni che vengono forniti/resi dal clienti

#### **4.4 7.5.5 “Conservazione dei prodotti”**

E.L.T.I. Divisione Certificazione considera nelle attività:

- A) quasi sempre non applicabile
- B) quasi sempre applicabile: documenti e informazioni prodotti per il Cliente
- C) quasi sempre non applicabile
- D) quasi sempre applicabile: documenti e informazioni prodotti per il Cliente

#### **4.5 7.6 “Dispositivi di monitoraggio e misurazione”**

E.L.T.I. Divisione Certificazione considera nelle attività:

- A) quasi sempre non applicabile, anche se ci possono essere casi in cui risulta applicabile
- B) non applicabile
- C) sempre applicabile
- D) non applicabile